

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il principio della certezza del diritto e il legittimo affidamento della ricorrente.
 - L'atto controverso non conterrebbe nessun riferimento o citazione di alcuna disposizione di legge che autorizzi la convenuta ad agire come ha fatto.
 - Essa sostiene inoltre che l'atto impugnato violerebbe il legittimo affidamento della ricorrente in quanto sarebbe diretto a derogare alle fasi legali e procedurali espressamente previste dal regolamento sui biocidi, in particolare con riferimento ai termini obbligatori da esso previsti.
 - Il legittimo affidamento della ricorrente risulterebbe violato dall'atto impugnato anche per il motivo che il documento cui la convenuta si riferisce, quale giustificazione dell'atto, riguarderebbe in realtà procedure e situazioni irrilevanti nella situazione della ricorrente. La ricorrente lamenta inoltre che l'atto impugnato crea incertezza giuridica per gli operatori.
3. Terzo motivo, vertente sul trattamento discriminatorio da parte della convenuta nei confronti della ricorrente.
 - La ricorrente sostiene che in conseguenza dell'atto impugnato la ricorrente sarà soggetta a obblighi e ritardi procedurali che non sono stati imposti a terzi in situazioni analoghe.
 - L'atto impugnato comporterebbe la violazione dei diritti esclusivi della ricorrente sulle informazioni riservate, che saranno utilizzati a vantaggio di terzi senza una compensazione finanziaria, conseguenza che non è stata imposta a terzi in situazioni analoghe.
 - Inoltre, la ricorrente lamenta che le informazioni commerciali riservate contenute nel suo fascicolo sul principio attivo sono state condivise con terzi senza autorizzazione e in assenza di un impegno in materia di riservatezza, conseguenza che non è stata imposta a terzi in situazioni analoghe.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'atto impugnato non sarebbe stato adeguatamente motivato, in quanto l'iter logico seguito dall'Agenzia non sarebbe stato illustrato in modo chiaro e non equivoco, in modo da consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, adottando l'atto impugnato, la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché non avrebbe preso le misure necessarie per conseguire gli obiettivi legittimi da esso perseguiti e andrebbe oltre quanto è necessario per conseguirli.
 - Inoltre, la ricorrente sostiene che i provvedimenti risultanti dall'atto impugnato non sarebbero i meno onerosi per conseguire gli obiettivi da esso perseguiti.

(¹) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2021 — JS/GEPD

(Causa T-200/21)

(2021/C 217/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del GEPD del 18 gennaio 2021 recante rigetto del reclamo della ricorrente;

- annullare altresì, se necessario, la decisione del 9 marzo 2021 recante rigetto della domanda di riesame di detta decisione iniziale;
- ingiungere il risarcimento del pregiudizio subito;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1, degli articoli 5, 19, 20 e 23 del regolamento (UE) 2018/1725, ⁽¹⁾ dei principi di necessità e di proporzionalità e degli articoli 8 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 295 del 21 novembre 2018, pag. 39.

Ricorso proposto il 6 aprile 2021 — Covington & Burling e Van Vooren / Commissione

(Causa T-201/21)

(2021/C 217/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Covington & Burling (Saint-Josse-ten-Noode, Belgio) e Bart Van Vooren (Meise, Belgio) (rappresentante: P. Diaz Gavier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 12 marzo 2021 recante diniego di accesso ai documenti richiesti ⁽¹⁾ ai sensi del regolamento sulla trasparenza;
- ordinare alla Commissione di consentire immediatamente l'accesso ai documenti richiesti; e
- condannare la Commissione alle spese e a tutti gli altri costi sostenuti dalla Covington nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si sarebbe erroneamente basata sull'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza ⁽²⁾ per giustificare il suo rifiuto di consentire l'accesso ai documenti richiesti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, se anche l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza fosse applicabile, o lo fosse qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 4 dello stesso, la Commissione non avrebbe dimostrato come i documenti richiesti soddisfacessero i requisiti.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato nell'invocare il regolamento comitatologia ⁽³⁾ a sostegno del suo rifiuto di consentire l'accesso ai documenti richiesti.